

CONVENZIONE QUADRO

per la realizzazione di interventi finalizzati all'orientamento, alla formazione ed al potenziamento delle competenze di lavoratori in condizione di svantaggio presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma

TRA

la **Regione Lazio**, (di seguito "REGIONE") - C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore regionale "Formazione e Lavoro", _____, nata a _____, il _____ e domiciliata per la carica presso la Regione Lazio, via Cristoforo Colombo, 212 – 00145 Roma, autorizzata alla stipula del presente atto con _____

e

La **Corte d'Appello di Roma** e la **Procura Generale di Roma**, d'ora in poi denominati "Soggetti Utilizzatori", rappresentati, rispettivamente, dal Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte d'Appello, e dal dott. Luigi Ciampoli, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

PREMESSO

1. che la Giunta regionale del Lazio con la Deliberazione n 248 del 20/05/2011 ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lazio per la realizzazione di interventi finalizzati all'orientamento, alla formazione ed al potenziamento delle competenze di lavoratori in condizione di svantaggio presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma;
2. che l'articolo 8 del Protocollo d'intesa richiamato riconduce a provvedimenti dirigenziali della Direzione regionale Formazione e Lavoro la definizione delle modalità attuative di intervento con particolare riferimento a:
 - a) l'individuazione dei limiti quantitativi dei destinatari coinvolti;
 - b) la precisazione delle condizioni di svantaggio che consentono ad altre categorie appartenenti alle fasce deboli del mercato l'accesso ad interventi finalizzati all'orientamento, alla formazione ed al potenziamento delle competenze attraverso esperienze professionalizzanti da effettuarsi presso gli uffici dei soggetti utilizzatori;
 - c) i termini per l'erogazione delle agevolazioni;
 - d) l'individuazione delle risorse destinate alle agevolazioni per i lavoratori coinvolti;
 - e) altri aspetti pratico/applicativi diretti alla realizzazione degli interventi previsti.

CONVENGONO

Art. 1

Finalità

1. Questa convenzione definisce le modalità attuative del Protocollo per la realizzazione di un piano di interventi finalizzati all'orientamento, alla formazione ed al potenziamento delle competenze - d'ora innanzi definito sinteticamente "Piano"- di lavoratori in condizione di svantaggio presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma con particolare riferimento agli ambiti operativi definiti nell'art. 8 del Protocollo d'intesa precisato in premessa.

Art. 2

Attivazione tirocini formativi e di orientamento

1. Il Piano è costituito da percorsi formativi e di orientamento, da realizzarsi in particolare tramite tirocini.
2. La Regione Lazio, tramite l'Agenzia regionale Lazio Lavoro, di seguito denominata "ArLL", promulgherà un avviso pubblico per la costituzione di una banca dati finalizzata alla definizione di un elenco di tirocinanti che saranno coinvolti in attività di formazione on the job all'interno degli Uffici Giudiziari compresi nel Distretto di Roma.
3. Il bando pubblico dovrà prevedere l'avvio di tirocini formativi da realizzarsi presso gli Uffici indicati negli allegati elenchi parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro, contrassegnati con le lettere A, B e C.

Art.3

Destinatari

2. Il Piano è rivolto ad un numero di 300 destinatari che rientrino in una delle seguenti condizioni:
 - a) lavoratori percettori di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità;
 - b) lavoratori disoccupati o inoccupati.
3. Possono accedere al Piano solo i destinatari in possesso dei requisiti del comma 1 che siano inseriti nella banca dati appositamente costituita da parte dell'ArLL.
4. Il possesso di precedenti esperienze professionalizzanti attestate, realizzate presso gli uffici giudiziari di competenza dei "soggetti utilizzatori", costituisce titolo preferenziale per l'inserimento nei percorsi di tirocinio formativo e di orientamento individuati dal Piano.
5. I destinatari saranno impegnati nel piano con uno o più tirocini per una durata massima, di cui alla vigente normativa, comunque non superiore a 12 mesi non prorogabili.
6. I Destinatari dovranno possedere i requisiti di qualità morale e condotta irreprensibile di cui all'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e dovranno sottoscrivere, per operare presso gli uffici individuati dai Soggetti Utilizzatori, un documento formale di impegno a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati, nonché il rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Art. 4

Accesso e selezione

1. L'ArLL redige un elenco dei soggetti ammissibili al Piano, al quale si accede secondo modalità definite da specifico Avviso Pubblico della Regione Lazio, che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicizzazione e non discriminazione.
2. Sulla base degli allegati A, B, C, che individuano gli Uffici ospitanti e il numero di tirocini disponibili, l'ARLL opera una preselezione fra gli iscritti all'elenco del comma 1.
3. Gli esiti della preselezione del comma 2 sono comunicati alla Direzione Regionale "Formazione e Lavoro" ed ai Soggetti Utilizzatori per i conseguenti adempimenti .
4. I soggetti utilizzatori, verificato il possesso dei requisiti di qualità morali e di condotta irreprensibile previsti dall'art.35 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, provvederanno a comunicarne l'esito alla Direzione regionale e all'ARLL che provvede alla promozione del percorso di tirocinio formativo e di orientamento ed ai relativi adempimenti amministrativi.

Art. 5

Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio sarà svolto ai sensi del D.M. 142/98 e della D.G.R. 151/2009, secondo le modalità, di seguito indicate, che verranno concordate attraverso apposita convenzione da stipularsi tra l'Agenzia regionale Lazio Lavoro, Soggetto Promotore e i Soggetti Ospitanti. Si precisa che il tirocinio, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini della presente convenzione l'Agenzia regionale Lazio Lavoro, provvede all'assegnazione dei tirocinanti ai Soggetti Ospitanti.
3. I tirocinanti saranno sottoposti al coordinamento ed indirizzo operativo, organizzativo e funzionale dei Soggetti Ospitanti, che potranno, a discrezione degli stessi, interrompere in qualsiasi momento l'attività del singolo tirocinante, per motivi che potranno anche rimanere riservati.
4. Per ogni intervento verrà elaborato un progetto formativo nel quale saranno indicati gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio.
5. Nello stesso progetto verrà indicata la sede di svolgimento del tirocinio, il periodo, il numero di ore settimanale, l'orario di lavoro, le assicurazioni INAIL ed RCT, i nominativi dei tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, la borsa di stage e le modalità di monitoraggio del percorso formativo.
6. Il tirocinio sarà svolto all'interno dei Soggetti Ospitanti secondo le indicazioni date dai Responsabili degli Uffici, con compiti di natura amministrativa riconducibili alla declaratoria del profilo professionale di "operatore giudiziario".
7. Le mansioni e le attività che i tirocinanti dovranno acquisire riguarderanno, in particolare, la movimentazione, la fotocopiatura, la scansione informatica e la fascicolazione di documenti, l'uso di sistemi informatici di scritturazione, la classificazione di atti e documenti, la ricerca di dati, la collaborazione con le strutture dell'Ufficio, la rilevazione e l'elaborazione di dati contabili, la collaborazione alla conduzione operativa dei sistemi informatici, tutte le attività strumentali e di preparazione dei procedimenti, del Soggetto Ospitante.
8. L'orario di partecipazione al tirocinio potrà essere pari a 30 ore settimanali distribuito su 5 giornate; oppure d'intesa con i Soggetti Ospitanti potrà essere prevista una modalità

oraria di 36 ore distribuite su 6 giorni (6 ore al giorno) oppure su 5 giorni (con due rientri pomeridiani).

Art.6

Facilitazioni previste

1. L'ArLL eroga ad ogni partecipante ai progetti di tirocinio un'indennità di frequenza non superiore ad euro 360,00 (trecentosessanta/00) - commisurata alle ore di tirocinio effettuate di cui all' art. 5 comma 8) - sulla base dell'effettiva presenza attestata con registri firma.
2. L'ArLL, in quanto soggetto promotore, assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative del settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto promotore, dietro comunicazione tempestiva e contestuale all'accadimento incidentale da parte del soggetto ospitante, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
3. Al fine di favorire la massima partecipazione dei Destinatari ai tirocini ed ai percorsi di formazione e di professionalizzazione potranno essere previste, qualora le risorse finanziarie lo consentano, altre agevolazioni e forme di sostegno, sulla base delle disposizioni attuative adottate dalla Regione Lazio secondo quanto previsto all'articolo 8 del Protocollo d'intesa.

Art. 7

Monitoraggio

1. L'Agenzia Lazio Lavoro garantirà un'attività di osservazione al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dal percorso individuato ed apportare gli opportuni correttivi per il perseguimento delle finalità prefigurate e dei risultati attesi.
2. Il monitoraggio del percorso formativo e delle competenze sviluppate avverrà attraverso il supporto di appositi strumenti di rilevazione ed analisi costituiti da schede predisposte dall'Agenzia Lazio Lavoro da compilarsi a cura dei tutor e del tirocinante.

Art. 8

Attestazione delle competenze

1. Ai Destinatari impegnati nelle attività di cui all'art. 1 verrà rilasciata attestazione delle attività di orientamento, formazione e professionalizzazione svolte e delle competenze acquisite, in coerenza con il "Catalogo regionale delle competenze e dei profili professionali" ed il sistema di riconoscimento della Regione Lazio.

Art. 9

Durata

1. Questa Convenzione quadro ha una durata di diciotto mesi a partire dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti stabiliscono altresì che tale Convenzione ha carattere sperimentale.

Il Procuratore Generale
della Repubblica di Roma

.....

Il Presidente
della Corte d'Appello di Roma

.....

Il Direttore della Direzione
regionale "Formazione e Lavoro"
Dott.ssa Arcangela Galluzzo

.....



Allegati A-B-C